

Bando di attuazione

Priorità n. 2

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE

Obiettivo specifico 2.2

Azione 2

Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura

Codice Intervento 222202

Azione 4

Resilienza, stabilità, trasparenza ed equa concorrenza nei settori della commercializzazione e trasformazione e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca ed acquacoltura

Codice Intervento 222402

(Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139)

QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

CODICE INTERVENTO	222202
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti.
Azione	<i>Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 54, 55, 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Campania

CODICE INTERVENTO	222402
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti.
Azione	<i>Resilienza, stabilità, trasparenza ed equa concorrenza nei settori della commercializzazione e trasformazione e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca ed acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 07, 09, 18, 19, 20, 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Campania

DEFINIZIONI

- **Azione** - attività concreta e specifica, finanziata dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), volta a raggiungere gli obiettivi strategici definiti dal PN FEAMPA 2021/2027.
- **Candidato** - soggetto, in forma singola o associata, deputato alla presentazione dell'istanza di sostegno e direttamente interessato alle azioni ed alle operazioni del presente bando.
- **Istanza di sostegno** - richiesta di ammissione a finanziamento a valere sul Programma FEAMPA 2021/2027.
- **Istanza specifica** - richiesta di ammissione a finanziamento corrispondente all'istanza di sostegno riferita ad una sola azione/intervento dell'obiettivo specifico.
- **Istanza generale** - richiesta di ammissione a finanziamento corrispondente all'istanza di sostegno presentata da un candidato su più azioni/interventi ricompresi nel presente bando e composta da "istanze specifiche" per ciascuna azione/intervento.
- **Impresa acquicola** - organismo che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura.
- **Impresa di pesca** - organismo che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma che collettiva.
- **Intervento** - iniziativa che mira a raggiungere uno o più degli obiettivi specifici del PN FEAMPA e che rientra in una delle tipologie previste dall'Allegato IV al Reg. UE n. 2021/1139.
- **Investimento** - tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi e spese generali relativa all'istanza di sostegno a valere sul presente bando;
- **PNSA** - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- **Prodotti della pesca e dell'acquacoltura** - i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
- **"Piccola pesca costiera"**: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio e di stazza inferiore a 15 GT;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- **Soggetto attuatore dell'intervento** - Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.) del PN FEAMPA 2021/2027.
- **Tipologia di Intervento** - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Tipologia di Operazione** - Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Indicatore di risultato** - Parametro per misurare i risultati di quanto finanziato rispetto alle azioni attivate in coerenza con PN FEAMPA 2021/2027.
- **Innovazione** - prodotto o processo nuovo o migliorato (o una loro combinazione) che differisce in modo significativo dai precedenti prodotti o processi dell'unità e che è reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dall'unità (processo).

INQUADRAMENTO GENERALE

1 OBIETTIVO SPECIFICO

Le azioni dell'OS 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 final), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia *Farm to Fork* e possono sostenere il MO3 e il MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'OS 2.2 possono sostenere la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori (OP), anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2 FINALITÀ DEL BANDO, AZIONI ED OPERAZIONI ATTIVABILI

Le finalità delle azioni previste dal bando sono:

- sostenere la capacità produttiva e gestionale delle imprese anche mediante la promozione del lavoro in sicurezza per gli operatori dei settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (*codice intervento 222202*);
- favorire la performance delle imprese che operano nell'ambito della filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione diretta) del settore della pesca e dell'acquacoltura. Gli investimenti possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione diretta nell'ambito della catena di approvvigionamento dei prodotti alieutici ed acquicoli (*codice intervento 222402*).

Le azioni, attraverso l'intervento *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti”* attivano le operazioni riportate nella tabella che segue:

CODICE INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
222202	54-Investimenti in dispositivi di sicurezza 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro 66-Altre operazioni (economico)
222402	07-Investimenti per migliorare la tracciabilità 09-Attività di marketing 18-Sviluppo dell'innovazione di marketing 19-Sviluppo dell'innovazione di processo 20-Sviluppo dell'innovazione di prodotto 66-Altre operazioni (economico)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA Campania 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione delle azioni 2 e 4 dell'intervento 2 dell'Obiettivo Specifico 2.2, individuate rispettivamente con codice di intervento **222202** e **222402**, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'investimento finanziato, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente bando, allocata sugli interventi con codice 222202 e 222402 del Piano Finanziario della Regione Campania, è pari a € **500.000,00**. Con la ripartizione 2026 del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27, da sottoporre all'approvazione dei Servizi della Commissione Europea, l'Amministrazione ha previsto di destinare a tali interventi ulteriori risorse, incrementando la dotazione complessiva fino a € **4.500.000,00**.

Il RADG si riserva la facoltà di revocare il presente bando in qualsiasi momento, anche successivo alla sua scadenza, qualora la dotazione finanziaria non venga confermata o non risulti disponibile, in tutto o in parte, a seguito della rimodulazione del Piano Finanziario del PN FEAMPA, nonché per effetto di atti dell'Autorità di Gestione (Masaf) o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca comporta l'archiviazione d'ufficio delle istanze di sostegno, indipendentemente dalla data di presentazione.

Responsabile dell'azione/intervento è la dott.ssa Linda Toderico – Funzionario dell'Unità Operativa Semplice (UOS del Referente regionale dell'Autorità di Gestione) 207.01.03 "Pesca, Acquacoltura, Patrimonio Faunistico ed Attività venatorie", della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DG).

Per l'attuazione del presente bando, il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RADG), avvalendosi della propria Unità individua un Responsabile della Ricevibilità (RdR) per la gestione delle istanze di sostegno e, per ciascuna istanza, un Responsabile del Procedimento (RdP) per la valutazione e l'ammissione a finanziamento e un Responsabile del Controllo (RdC) per l'erogazione dei sostegni.

3.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli investimenti di cui al successivo paragrafo 3.2, i seguenti soggetti:

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
222202	• Micro e PMI¹ come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE²;

¹ Ai fini del presente Bando, la qualifica di **Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)** è determinata sulla base delle disposizioni introdotte dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea e dei contenuti della "Guida dell'utente alla definizione di PMI" della Commissione Europea.

² In caso di imprese devono essere attive nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e/o commercializzazione dei propri prodotti (vendita diretta);

222402	• Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE. Le operazioni di codice 18, 19, 20 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche; • Organizzazioni di produttori e loro Associazioni di Organizzazioni di Produttori che operano nel settore dell'acquacoltura in conformità con il Reg. (UE) n. 2022/2473. Le operazioni di codice 18, 19, 20 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
--------	---

3.2 Investimenti ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli investimenti per:

- la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture per migliorare la competitività e le condizioni di lavoro e sicurezza;
- l'acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e di lavoro degli addetti;
- lo sviluppo di processi commerciali sostenendo l'accesso a nuovi mercati e/o migliori condizioni di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti con metodi ad impatto limitato sull'ambiente, per i prodotti da acquacoltura biologica (Reg. (CE) 834/2007 (abrogato dal Reg. (UE) 2018/848, Reg. (CE) 710/2009) e/o da acquacoltura sostenibile (Certificazione Acquacoltura Sostenibile – SQN);
- l'innovazione di processi, attrezzature, prodotti e tecniche di marketing nuovi o migliorati (*shelf-life*, confezionamento, scarti di lavorazione, delivery, e-commerce);
- il potenziamento dei processi di trasformazione e commercializzazione in materia di prodotti semi-lavorati, finiti e pronti all'uso (compreso il *packaging*) e di altre operazioni di trasformazione di catture non destinabili al consumo umano;
- il potenziamento dell'informatizzazione e della digitalizzazione;
- il miglioramento della tracciabilità e valorizzazione dei prodotti ittici (certificazione e promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, buone pratiche nella gestione dei rifiuti da pesca, acquacoltura e trasformazione di scarti e sottoprodotti, valorizzazione delle produzioni secondarie, specie sotto-commercializzate, sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica – ecolabel - di cui al Reg. (UE) 1379/2013, tracciabilità dei prodotti nazionali e/o d'importazione in settori della filiera la cui provenienza non è valorizzata (es: Ho.Re.Ca.) e nelle filiere corte di prodotti di eccellenza locali ed artigianali;

3.3 Localizzazione degli investimenti finanziabili (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale ovvero operativa dell'impresa.

3.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente bando è fissata al giorno 30 ottobre 2026 ore 24:00.

Per tutta la durata di apertura il presente bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo:

<http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

Per ogni richiesta di chiarimento sul bando e per eventuali FAQ, da effettuarsi entro e non oltre la data del 15 ottobre 2026, va utilizzato esclusivamente il seguente indirizzo mail:

caccia.pesca@regione.campania.it

3.5 Misura del contributo pubblico

Le aliquote massime del contributo pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.

In deroga a tale aliquota nella tabella seguente si riportano le aliquote applicabili all'intervento

Nr. riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
2	Le operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'art.15 del Reg. (UE) 1380/2013; operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità all'art.8, paragrafo 2, lett.b) del Reg.(UE) 1379/2013	75
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazione di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorra la condizione di cui alle righe 2 e 18, si precisa che l'intensità di aiuto pari al 75% sarà applicata in deroga solo con riferimento alla spesa ammissibile necessaria per l'attivazione delle operazioni relative ai codici 18, 19 e 20.

Nel caso in cui ricorra la condizione di cui alla riga 17, si precisa che il possesso della qualifica di PMI del beneficiario costituisce condizione essenziale e vincolante da verificare conformemente ai criteri di calcolo previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE e attestati tramite la dichiarazione di cui all'Allegato 3.

Nel caso in cui ricorra la condizione di cui alla riga 7, l'impresa deve dimostrare di operare nel settore della piccola pesca costiera e che i benefici derivanti dalla realizzazione dell'investimento ricadano esclusivamente sul comparto della piccola pesca costiera.

3.6 Spesa massima ammissibile

La spesa massima ammissibile per la realizzazione dell'investimento è fissata in € 1.500.000,00 mentre quella minima è fissata in € **50.000,00**. Il valore si riferisce alla spesa massima ammissibile su cui applicare la percentuale di contribuzione pubblica spettante al beneficiario.

Qualora un candidato abbia partecipato, per un diverso investimento, a precedenti Avvisi adottati dalla Regione Campania ovvero da altre Amministrazioni a valere sulla medesima Priorità e sul medesimo Obiettivo specifico del PN FEAMPA 21-27 del presente Bando, le spese presentate a valere sul presente Bando, siano esse già sostenute ovvero da sostenere, devono essere distinte e ulteriori rispetto a quelle già ammesse a finanziamento nell'ambito dei precedenti Avvisi.

Conseguentemente, non sono ammissibili le spese che abbiano già beneficiato di un contributo pubblico nell'ambito dei suddetti Avvisi, né le stesse possono essere rendicontate o imputate, anche solo parzialmente, al progetto presentato a valere sul presente Bando.

L'importo eventualmente eccedente la spesa massima ammissibile è a carico del beneficiario.

Ciascun candidato, nell'ambito del presente bando, può presentare una sola istanza di finanziamento.

ISTANZA DI SOSTEGNO

4 FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

4.1 Titolare dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere presentata dai soggetti ammissibili a finanziamento, in forma singola o associata, direttamente interessati alle azioni ed alle operazioni del presente bando.

L'istanza di sostegno può essere riferita ad una o più operazioni di una sola azione/intervento (istanza specifica) o di entrambe le azioni/interventi (istanza generale) del presente bando.

4.2 Redazione e recapito dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno, compilata integralmente utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**, deve essere accompagnata dall'**Allegato 2** debitamente compilato, dalla documentazione richiesta nel presente bando e dalla griglia di autovalutazione. Tutti i documenti, incluse le istanze, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive e ogni altro documento che richieda una firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante e, ove previsto, dal tecnico progettista.

La sottoscrizione può avvenire, alternativamente:

- a) in forma autografa, mediante scansione della domanda corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 445/2000; oppure
- b) mediante firma digitale qualificata del richiedente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Si precisa che la mera trasmissione mediante PEC non sostituisce la sottoscrizione della domanda.

L'istanza di sostegno va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla Unità Operativa Semplice (UOS) del RADG, all'indirizzo agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it, e deve riportare in oggetto la dicitura: **"FEAMPA Campania 2021/2027 – candidatura al Bando di Intervento multiazione.....(codice/i dell'intervento/i) – Decreto Dirigenziale n. ____ del ____ - Mittente – Sede dell'investimento: ____ – Titolo dell'investimento: ____"**

Qualora l'istanza di sostegno e la documentazione allegata, dovesse essere di elevata dimensione tale da dover essere inviata con più di una PEC, bisognerà indicare nell'oggetto della PEC oltre la sopracitata dicitura anche la seguente: "invio di n..... di ...".

L'istanza di sostegno deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del bando del 30 ottobre 2026 ore 24:00.

La domanda potrà essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, anche per il tramite di delegato o rappresentante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, purché la domanda sia corredata, a pena di irricevibilità/inammissibilità, da valido atto di delega o conferimento del potere di rappresentanza secondo il modello **Allegato 4**, sottoscritto con le modalità di legge, nonché dalla documentazione richiesta dal presente bando. In tal caso, la trasmissione può avvenire dalla casella PEC del delegato e il richiedente può eleggere presso tale indirizzo il proprio domicilio digitale speciale per il presente procedimento, ai fini della ricezione e dell'invio delle comunicazioni dell'Amministrazione di cui alla presente procedura. Restano ferme le regole di validità delle istanze telematiche di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.

Il candidato è tenuto a valorizzare le tabelle dell'Allegato 2, indicando con precisione le azioni e le operazioni per le quali concorre. Inoltre, dovrà riportare, a pena di esclusione, gli indicatori di risultato dell'investimento, come definiti nel PN FEAMPA 2021/2027, (All.2 Tab. A.2.5.4.1) nonché quelli aggiuntivi per Infosys in quanto necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione nazionale e gli indicatori per il monitoraggio ambientale (All. 2 - Tab A.2.5.4.2).

Al termine del progetto, nella documentazione di saldo, il candidato dovrà indicare i valori effettivi raggiunti per ciascun indicatore di risultato afferente all'investimento.

Il candidato deve, inoltre, valorizzare e allegare all'istanza la griglia dei punteggi, estratta dagli Allegati A e/o B al presente bando, esprimendo la propria autovalutazione.

L'istanza deve essere accompagnata da un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) del richiedente (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica) e, se previsto, del tecnico progettista, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

La presentazione della domanda vale quale presa visione del bando che si intende accettato e ci si impegna alla sua osservanza.

Con la domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per adempiere ad obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e), nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso, pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al FEAMPA all'indirizzo: <https://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA-privacy.html>, oppure all'indirizzo diretto: https://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/pdf/GDPR_Inform_2025-12_FONDI.pdf

Con la presentazione della domanda, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti nei modi e per le finalità di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

4.3 Ricevibilità dell'istanza di sostegno

Non è ricevibile l'istanza di sostegno:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva dell'Istanza di sostegno (Allegato 1), o del documento Informazioni tecniche (Allegato 2), o delle rispettive sottoscrizioni.

Le istanze di sostegno pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente. L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva della documentazione, la data di protocollazione e l'orario.

Le istanze che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Qualora l'istanza sia irricevibile, il RdR trasmette la relativa comunicazione al candidato.

Al di fuori dei casi sopra riportati l'istanza è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

4.4 Caratterizzazione del candidato

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il candidato alla data di presentazione dell'istanza di sostegno deve possedere tutti i requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi tra cui quelli necessari per il mantenimento delle condizioni anche dopo la sua presentazione.

Qualora il candidato sia una PMI è necessario fornire le informazioni che qualificano l'impresa così come previsto nella dichiarazione di cui all'Allegato 3 al presente bando.

4.4.1 Requisiti generali di ammissibilità

Il candidato, per accedere al finanziamento delle operazioni previste dal presente bando, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissibilità che, a pena di esclusione, devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento:

1. applicazione del C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. altri requisiti generali ulteriori:
 - a) di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
 - b) non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno PN FEAMPA;
 - c) dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutato sulla base dell'indice di indebitamento calcolato come rapporto tra totale dell'investimento e il capitale proprio. La condizione è rispettata quando il valore è minore o uguale a 4. L'indice di indebitamento deve esser dimostrato con relazione resa dal beneficiario. Per le società che redigono il bilancio d'esercizio, ai sensi del codice civile e nel rispetto dei principi contabili nazionali (OIC), i dati cui fare riferimento per il rispetto del citato indice sono desumibili dal bilancio dell'esercizio antecedente l'istanza di sostegno.

Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale effettivamente versato risultante dall'atto costitutivo e/o in Camera di Commercio, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, l'indice si desume da un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.

Qualora la condizione non sia già dimostrata entro la data di presentazione dell'istanza di sostegno, è data facoltà all'impresa, a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza dalla citata inclusione, di migliorare i propri indici di bilancio attraverso un aumento dei mezzi propri da approvare a cura dell'organo deputato per legge. La prova del miglioramento degli indici deve essere desunta da documentazione comprovante l'effettivo incremento, (conferimenti, versamenti, ecc.), e dal bilancio redatto ai

sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.

- d) non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- f) non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- g) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

4.4.2 Requisiti soggettivi specifici dell'Investimento

Il candidato, per accedere al finanziamento delle operazioni previste dal presente bando, deve essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissibilità:

- a) rientrare tra i soggetti ammissibili come definiti al par.3.1 del presente bando;
- b) avere sede legale e/o operativa, in uno dei comuni della Regione Campania³.

4.4.3 Requisiti specifici dell'Investimento

L'investimento è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di sostegno, le seguenti condizioni:

- a) concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 2.2 del PN FEAMPA 21-27;
- b) (*in caso si tratti di imprese acquicole*) è coerente con i macro-obiettivi MO3 ed MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA);
- c) rientra negli investimenti ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando;
- d) in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- e) se già avviato, non sia già concluso, come previsto al successivo sottoparagrafo 4.4.6 del presente bando;
- f) il progetto d'investimento è cantierabile, in quanto di livello esecutivo ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Esso è completo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato dovuto per legge, necessario per la realizzazione dell'investimento e corredato di tutta la documentazione richiesta al punto 4 dello stesso art. 22.

³ Sono ammesse anche le istanze di sostegno presentate da imprese, singole o associate, che hanno sede legale fuori dalla Regione Campania, a patto che la sede operativa, cui si riferisce la domanda, sia in Regione Campania

- g) di essere in possesso dell'immobile oggetto dell'istanza di sostegno in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o titolare di diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie, sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e smi.

La disponibilità giuridica dei beni immobili oggetto di investimento deve essere assicurata per un periodo sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento ed il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (cinque anni dalla data di emissione del decreto di saldo finale).

Nel caso della locazione il possesso deve essere dimostrato da contratto registrato (o atto integrativo al contratto stesso, analogamente registrato). Al fine di consentire il rispetto del periodo di vincolo collegato alla stabilità dell'operazione (5 anni dalla data di emissione del saldo finale) il contratto di locazione se ex novo deve espressamente riportare la clausola di RINUNCIA PREVENTIVA da parte del locatore ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392; se già vigente, e registrato al momento della presentazione dell'istanza di sostegno, deve essere accompagnato dalla dichiarazione del locatore di rinuncia preventiva ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza e di assenso all'esecuzione dell'investimento.

Nel caso di realizzazione di lavori o di acquisto di beni da installare su beni immobili/terreni in concessione demaniale, qualora la scadenza di quest'ultima è antecedente alla scadenza del vincolo di stabilità dell'operazione, il richiedente all'atto di richiesta di anticipo, o di sal/saldo dovrà presentare polizza fidejussoria a copertura del tempo residuo tra la scadenza della concessione demaniale e quella prevista per la stabilità dell'operazione.

- h) se l'investimento è destinato a singole attrezzature, il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario.

4.4.4 Requisiti di cui all'art. 138, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2024/2509

L'istanza di sostegno è inammissibile se presentata dal candidato che:

- versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave⁴;

⁴ In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;
- aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.
- aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce

- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
- i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371⁵ e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁶;
 - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁷ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁸, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁹, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI¹⁰;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849¹¹;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 14 di detta direttiva;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹²;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹³;
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);

negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

⁵ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

⁶ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁷ Già dettagliata alla precedente nota 5.

⁸ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁹ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

¹⁰ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

¹¹ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

¹² Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹³ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".

- i) si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EURATOM) n. 2024/2509, all'art. 141..

4.4.5 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal candidato che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni gravi a norma dell'art. 90 del Regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento Europeo e del Consiglio¹⁴ o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1005/2008;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva (UE) 2024/1203¹⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal candidato in capo al quale sia stata accertata la commissione di una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁶, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 11¹⁷, e disciplinato nell'ambito del par. 4.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare l'assenza delle condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'investimento finanziato, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e altri regolamenti per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023).

¹⁵ Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativa alla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale e che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.04.2024).

¹⁶ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹⁷ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 11, in esercizio del potere di cui all'art. 62 dello stesso regolamento.

4.4.6 Requisiti di ammissibilità della spesa

Il candidato è tenuto a presentare un cronoprogramma dettagliato dell'investimento, comprensivo di *milestone* e indicatori di risultato, che consenta di monitorarne l'avanzamento fisico e finanziario nel tempo. Il cronoprogramma dovrà inoltre indicare il dettaglio delle tempistiche previste per i pagamenti effettuati e per le successive richieste di erogazione di fondi a carico dell'Amministrazione.

Sulla base del cronoprogramma iniziale comunicato dal beneficiario all'atto dell'accettazione del sostegno, il RdI impegna le relative risorse. Ogni qualvolta si verifichino variazioni al cronoprogramma, quali slittamenti delle attività, esiti di procedure di verifica sugli atti di gara o esiti di procedure di variante, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al RdI il nuovo cronoprogramma aggiornato. Inoltre, annualmente entro il mese di settembre, il beneficiario è tenuto a confermare o aggiornare il cronoprogramma. Il RdI, sulla base delle comunicazioni ricevute, adotta i conseguenti provvedimenti contabili di adeguamento e allineamento.

Al fine di verificare la corrispondenza tra lo stato di avanzamento effettivo e quello programmato, nonché per procedere alla certificazione delle spese, il RdI ha la facoltà di richiedere al beneficiario, il monitoraggio dell'investimento redatto secondo il file excel presente tra i modelli per beneficiari regia regionale (modello n.14_monitoraggio) sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo: https://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA_documentazione.html

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA gli investimenti materialmente completati o pienamente attuati prima che l'istanza di sostegno a valere sul Programma sia stata presentata dal candidato, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'investimento può essere definito materialmente completato o pienamente attuato quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa, ovvero l'investimento è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono terminate le opere;
- nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'investimento può essere definito materialmente completato o pienamente attuato con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) ovvero l'investimento è funzionante;
- nel caso di investimenti riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'investimento può essere definita materialmente completato o pienamente attuato, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso siano attivate più azioni con il medesimo Avviso Pubblico, l'investimento si intende materialmente completato o pienamente attuato quando tutte le operazioni che costituiscono l'istanza generale sono materialmente completate o pienamente attuate;

Le spese già sostenute tra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione dell'istanza di sostegno a valere sul presente bando saranno ammissibili in una percentuale non superiore al 40% del totale del progetto d'investimento presentato che prevede una spesa max ammissibile di € 1.500.000,00, fermo restando, per escludere che si tratti di investimenti già completamente attuati, quanto indicato al precedente capoverso.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Un investimento può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il presente bando è integrato con:

- **ALLEGATO A – Codice intervento 222202**
- **ALLEGATO B – Codice intervento 222402**

che riportano le indicazioni specifiche relative alle tipologie di operazioni attivabili e la griglia dei criteri di selezione delle istanze di sostegno

- **APPENDICE 7 “Realizzazione dell’operazione negli interventi a regia”** alle Disposizioni Procedurali del Referente dell’Autorità di Gestione, adottate con il DD n. 211 del 05/11/2025

che disciplina, in particolare, le procedure che il Beneficiario deve seguire nella realizzazione dell’investimento a partire dalla concessione del finanziamento per quanto attiene l’accettazione del sostegno, il rispetto degli obblighi a suo carico, la rimodulazione della concessione (varianti e proroghe), l’erogazione del sostegno e la regolarità della spesa, e altre informazioni che l’Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall’AdG nazionale. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

5.1 Tipologia di operazioni attivabili per ciascun codice di intervento

Per ciascun codice di intervento di cui al capitolo 2, nelle disposizioni specifiche di cui agli allegati A e B si riportano le indicazioni dettagliate sulle operazioni attivabili. Ciascun progetto di investimento potrà riguardare una o più operazioni attivabili nell’ambito di ciascuna istanza specifica.

5.2 Criteri di selezione

Gli investimenti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata in base ad una griglia di criteri specifici per ciascun codice di intervento, previsto al capitolo 2, di cui agli allegati A e B.

La metodologia di calcolo da applicare per la selezione al finanziamento è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e modificato nell'ambito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 Luglio 2024.

A ciascuna istanza specifica sarà assegnato il punteggio di merito. Le istanze che NON avranno raggiunto il punteggio complessivo di 40 NON saranno ammissibili a contributo e ad esse si attribuirà convenzionalmente un punteggio pari a 0.

Al termine delle istruttorie sarà predisposta una graduatoria unica, ove il punteggio assegnato a ciascuna istanza generale sarà dato dalla somma dei punteggi raggiunti dalle istanze specifiche di intervento.

Le istanze generali ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

Nel caso in cui due o più istanze di sostegno ottengano lo stesso punteggio, si darà priorità alla domanda presentata dal beneficiario di età più giovane¹⁸.

Al candidato è richiesta l'autovalutazione attraverso la presentazione della propria griglia dei punteggi corredata della documentazione giustificativa (ad esempio: certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS), certificazione UNI/PdR125:2022, progetti di inclusione sociale ai quali si è partecipato; altro.

¹⁸ Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale

5.3 Spese ammissibili

Nell'ambito delle operazioni attivabili di cui agli allegati A e B al presente bando le categorie di spese ammissibili riguardano:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Acquisto di terreni;
- d) Acquisto di edifici;
- e) Locazione finanziaria;
- f) Ammortamento;
- g) Spese generali.
- h) Costi del personale *(solo per gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni di codice 18, 19 e 20)*

Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alle suddette categorie non specificamente indicate nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, approvate con Decreto Ministeriale n. 112481 del 7 marzo 2024, e nel Decreto del Presidente della Repubblica che disciplina i criteri generali di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2021-2027.

a. Spese per lavori

Le spese per lavori possono riguardare l'ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti; lavori per costruzione ex novo di impianti, limitatamente all'area del sito produttivo, e lavori per la costruzione ex novo/ammodernamento di stabilimenti galleggianti (imbarcazioni). Tali spese sono ammesse per le operazioni di codice 54, 55 e 66 descritte negli allegati A e B al presente bando.

Per la realizzazione di lavori il progetto dovrà essere di livello esecutivo/cantierabile, ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.lgs 36/2023, ovvero provvisto dei titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta, e quant'altro necessario alla realizzazione dell'investimento e corredato di tutta la documentazione richiesta al punto 4 dello stesso articolo 22.

Le spese per lavori sono ammesse nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Campania, vigente al momento della presentazione dell'istanza di sostegno. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'investimento nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario Regionale sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario Regionale vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il candidato è tenuto a invitare almeno tre operatori economici a presentare offerte, basate sul computo metrico, contenenti: prezzo unitario per voce di spesa (non superiore a quello del Prezzario Regionale), importo totale, ribasso percentuale sul totale, eventuali sconti specifici, tempistica di realizzazione, validità del preventivo, data, firma e IVA separata.

È richiesto che i preventivi siano presentati da imprese distinte, caratterizzate da rappresentanti legali, direttori e soci di maggioranza diversi, non facenti capo allo stesso gruppo societario e con sedi amministrative o legali differenti. Inoltre, le imprese partecipanti devono svolgere attività compatibili

con l'oggetto dell'offerta.

Non sono soggetti al limite dei “Nuovi Prezzi” i manufatti monoblocco prefabbricati o altri manufatti non presenti nel Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche della Regione Campania. In questi casi, è ammessa la quantificazione "a corpo" dell'opera, da determinarsi tramite una perizia asseverata redatta da un tecnico progettista, debitamente datata, timbrata e sottoscritta. L'importo dell'opera a corpo è inteso comprensivo di tutti i costi, quali quelli di fondazione, trasporto, posa in opera, elementi strutturali (anche prefabbricati o in calcestruzzo armato precompresso) e ogni altra componente necessaria al suo completamento. Il bene e il prezzo devono essere congrui e proporzionati.

Per la determinazione del prezzo “a corpo” il richiedente è tenuto a presentare i preventivi di almeno tre (3) diversi operatori economici specializzati e qualificati (iscritti in stato attivo alla Camera di Commercio per le attività pertinenti). La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o PEC, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza e devono essere dettagliati, con l'indicazione delle dimensioni, caratteristiche tecniche (interasse, pilastri, finiture, altezza di gronda, ecc.), tempi di consegna e costi IVA esclusi.

b. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi, il candidato è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027, approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il candidato è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o PEC, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'investimento, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. A parità di condizioni, la scelta sarà orientata al bene con costo più basso.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti può essere fornito da una sola ditta; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

A titolo esemplificativo, si riporta una lista indicativa ma non esaustiva dei beni ammissibili al sostegno:

- a. acquisto di attrezzature, macchinari, dispositivi di sicurezza e impianti specialistici per la realizzazione di investimenti che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro quali ad esempio:
 - apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
 - rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
 - protezioni sulle macchine, ecc.;
 - illuminazione di emergenza;
 - videocamere e schermi di sicurezza;
 - acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso e di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
 - servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
 - attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
 - attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
 - vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
 - dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
 - abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
 - segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- b. acquisto di macchinari ed attrezzature per investimenti relativi al commercio quando questo formi parte integrante dell'impresa di pesca e di acquacoltura ovvero per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti/sottoprodotti quali ad esempio:
 - macchine per il lavaggio e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - banconi refrigerati, bilance di precisione;
 - macchine per il ghiaccio, tavoli di sezionamento;
 - contenitori utilizzati nel ciclo di lavorazione;
 - carrelli e nastri trasportatori;
 - celle frigo di pronta installazione;
 - coltelli per il sezionamento e filettatura del prodotto, bollitori, macchine per il sottovuoto,
 - vasche per la pulizia e disinfezione degli utensili, vasche per il lavaggio del prodotto primario;
 - celle di affumicamento, essiccatoi;
 - macchine filetatrici, macchine tritatrici, macchine per l'imballaggio e per il confezionamento, ecc.;
- c. macchinari ed attrezzature per etichettatura;
- d. acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti all'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero; l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo.

Sono altresì ammissibili spese per:

- la realizzazione ed organizzazione di attività informative e comunicative;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'investimento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. verifiche strutturali)
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione dell'investimento;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione dell'investimento: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);

c. Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'investimento;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'investimento considerato, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

La precedente lettera b) non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione positiva dell'AdG;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
- e) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno

d. Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è

spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a), purché sia direttamente connesso all'investimento oggetto dell'istanza di sostegno, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'investimento prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di Gestione;
- e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'investimento.
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio;

e. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'investimento, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
 - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'investimento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'investimento;
 - 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'investimento ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
- 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
 - 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
- d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

f. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'investimento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'investimento;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

g. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'investimento finanziato e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previste da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'investimento, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'investimento cofinanziato;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In alternativa per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario è possibile applicare un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

h. Costi del personale (solo per gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni di codice 18, 19 e 20)

I costi del personale degli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente.

I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino

al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

Si fa presente che il prospetto del calcolo della tariffa oraria non è sufficiente come documento di spesa; infatti, dovrà essere dimostrato l'avvenuto pagamento della busta paga e degli oneri riflessi. Per le spese relative ad imposte, tasse ed oneri, queste sono riconosciute ammissibili purché siano direttamente riferibili all'attività oggetto dell'investimento.

5.4 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'investimento interessato; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Infine, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per il trasferimento di proprietà di un'impresa;

6 VARIAZIONI, VERIFICHE E CONCESSIONI

6.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa ai dati, alle informazioni e alle dichiarazioni rese nell'istanza di sostegno e nella documentazione allegata.

Le variazioni intervenute prima dell'approvazione della graduatoria finale non possono, in alcun caso, determinare l'attribuzione di punteggi aggiuntivi, priorità o altri vantaggi ai fini della selezione. Esse possono esclusivamente comportare una riduzione del punteggio attribuito ovvero, nei casi previsti, l'inammissibilità dell'istanza.

Successivamente all'approvazione della graduatoria finale, le variazioni non devono comportare la perdita dei requisiti di ammissibilità o delle condizioni che hanno determinato l'inserimento in posizione utile della graduatoria. Qualora tali variazioni determinino una collocazione in graduatoria non più utile ai fini del finanziamento, il candidato decade dal beneficio e non può essere ammesso al sostegno.

6.2 Procedimento di concessione del finanziamento

L'istruttoria delle istanze pervenute è avviata dopo la data di scadenza del presente bando.

Il RAdG assegna le istanze di sostegno risultate ricevibili ai Responsabili del Procedimento (RdP) incaricati delle attività di ammissibilità e valutazione, secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Campania.

I RdP individuati faranno parte di una Commissione, presieduta dal RdI, avente funzione consultiva e finalizzata all'armonizzazione delle soluzioni interpretative e operative connessi all'attuazione del bando e dei relativi procedimenti. Le soluzioni adottate dalla Commissione

hanno natura consultiva e non vincolante.

Al candidato è data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, con indicazione del Responsabile del Procedimento e dell'esito della verifica di ricevibilità dell'istanza.

Per l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il RdP può richiedere integrazioni documentali, chiarimenti o precisazioni ritenuti necessari ai fini della verifica di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge n. 241/1990. Le richieste e i relativi riscontri devono essere trasmessi, per conoscenza, anche al RdI.

Contestualmente all'attività istruttoria sono avviate le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati e l'acquisizione delle certificazioni e della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Per le istanze di sostegno che prevedono spese sostenute prima della relativa presentazione, è svolta la verifica in loco finalizzata ad accertare l'effettiva realizzazione delle spese dichiarate e la fornitura dei beni oggetto della richiesta di sostegno. Detta verifica assorbe gli adempimenti in loco svolti nell'ambito dei controlli di I livello.

L'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza termina, di norma, entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

Al termine dell'istruttoria, a ciascuna istanza ammissibile è attribuito il punteggio previsto dai criteri di selezione ai fini della formazione della graduatoria. I punteggi e gli eventuali requisiti di priorità sono riconosciuti esclusivamente se dichiarati nell'istanza di sostegno e positivamente verificati in sede istruttoria.

Ciascun RdP trasmette al candidato, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241 del 7 agosto 1990 l'esito del giudizio di ammissibilità con relativo punteggio, qualora attribuito e, contestualmente, procede all'implementazione dell'elenco delle istanze pervenute, anche nelle more dei riscontri relativi alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sull'acquisizione delle certificazioni.

L'istanza di riesame, ai fini della rivalutazione istruttoria (di ricevibilità, ammissibilità e valutazione), corredate della documentazione ed elementi integrativi ritenuti necessari, vanno inoltrate nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito istruttorio; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per l'istanza di sostegno. Il riesame è deciso, di norma, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione motivata al candidato.

Esaurite le attività istruttorie, le procedure di riesame e le verifiche sulle dichiarazioni rese, ciascun RdP aggiorna l'elenco delle domande con esito consolidato. In caso di esito non favorevole, il candidato riceve apposita comunicazione recante l'indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione decorrenti dall'approvazione della graduatoria finale.

La graduatoria finale è adottata, su proposta del RdI, con provvedimento dirigenziale del RAdG; il provvedimento è pubblicato sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>

Successivamente all'approvazione della graduatoria finale si procederà all'adozione dei decreti di concessione in favore dei soggetti utilmente collocati e finanziabili.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dal RAdG e notificato al Beneficiario.

Dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio

Regione Campania e, in particolare, nell'Appendice 7¹⁹ "Realizzazione dell'operazione negli interventi a regia", nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.

DOCUMENTAZIONE

7 DOCUMENTI

7.1 Documenti a corredo della domanda di finanziamento

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

	Allegato 1 al bando (istanza di sostegno specifica o generale), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal candidato.
	Allegato 2 al bando (informazioni tecniche), compilato, laddove possibile, in base alla disponibilità delle informazioni e corredato della relativa documentazione, datato e sottoscritto dal candidato e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
	Griglia dei punteggi in autovalutazione , estratta dall'Allegato A e/o dall'Allegato B, corredata della documentazione giustificativa dei punteggi attribuiti (ad esempio: certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS), certificazione UNI/PdR125:2022, elenco dei progetti di inclusione sociale ai quali si è partecipato, altro), datata e sottoscritta dal candidato.
	Allegato 3 "DICHIARAZIONE RECANTE INFORMAZIONI CHE QUALIFICANO UN'IMPRESA COME PMI"
	(<i>in caso di proprietà, di possesso o altro titolo reale o personale di godimento di un terreno e/o di un immobile</i>) Titolo di proprietà, di possesso o di altro diritto reale o personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso, così come indicati al paragrafo 4.4.3 del presente bando, che abbia durata sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento ed il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (cinque anni dalla data di emissione del decreto di saldo finale).
	(<i>in caso di locazione</i>) contratto di affitto ex novo registrato, della durata di 6+6 anni, riportante la clausola di RINUNCIA PREVENTIVA da parte del locatore ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392, se già vigente.
	(<i>in caso di locazione</i>) contratto di affitto già stipulato e registrato, della durata residua di 8 anni, accompagnato dalla dichiarazione del locatore di rinuncia preventiva ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392.
	(<i>eventuale</i>) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'investimento, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione dell'investimento.

¹⁹ Dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Campania e, in particolare, nell'Appendice 7 "Realizzazione dell'operazione negli interventi a regia", nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.

	<i>(in caso di immobili/terreni detenuti in concessione demaniale in scadenza ai sensi del DL 131/2024)</i> dichiarazione di impegno del legale rappresentante a presentare all'atto di richiesta di anticipo, o di sal/saldo, polizza fidejussoria a copertura del tempo residuo tra la scadenza della concessione demaniale e quella prevista per la stabilità dell'operazione..
	progetto d'investimento cantierabile e immediatamente realizzabile redatto, qualora comprenda lavori, a livello esecutivo ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023; qualora il progetto d'investimento riguardi esclusivamente la fornitura e installazione di attrezzature e macchinari, è corredato della documentazione tecnica necessaria alla sua completa realizzazione. In entrambi i casi, il progetto è completo degli elaborati tecnici, dei computi metrici e/o delle specifiche tecniche di fornitura, nonché di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e degli altri atti di assenso comunque denominati, ove richiesti dalla normativa vigente.
	Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società.
	<i>(ad eccezione delle ditte individuali)</i> Copia, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di sostegno e a sottoscrivere gli allegati e la documentazione richiesta dal bando.
	Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;
	<i>(nel caso in cui l'impresa intenda migliorare i propri indici di bilancio)</i> Dichiarazione attestante l'intenzione, per la realizzazione dell'investimento, di operare un miglioramento dei propri indici di bilancio, attraverso l'aumento di mezzi propri approvato dall'organo competente per legge.
	Preventivi per acquisti e/o forniture di ogni bene oggetto dell'investimento.
	<i>(eventuale)</i> dichiarazione di accollo delle spese eccedenti il cofinanziamento.
	<i>(nel caso di acquisto di terreno e/o edificio, se non sia possibile avere conoscenza del valore in modo diverso)</i> Perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che ne attesti il valore di mercato.
	Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai fini del controllo antimafia e dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi ai fini del controllo antimafia.
	<i>(eventuale)</i> Copia del contratto, nel caso di acquisto di beni mobili con la formula leasing, con clausola di riscatto entro il termine di chiusura del progetto alla cui data il bene deve risultare di proprietà dell'impresa.
	relazione circa le modalità di smaltimento dei rifiuti adottate, o che si intendono adottare nel caso di nuove attività
	Documentazione completa delle offerte dei professionisti contattati
	<i>(nel caso di acquisto di terreno o edificio)</i> Dichiarazione di assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile con l'alienante l'edificio o il terreno;
	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

	Copia del documento d'identità del/dei tecnico/ci progettista/i, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
	<i>(eventuale)</i> Documentazione relativa alle spese sostenute prima della presentazione dell'istanza di sostegno conforme alle indicazioni di cui al punto 19 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione.
	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal candidato, o necessaria date le circostanze dell'istanza di sostegno o le caratteristiche dell'investimento, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire;
	Allegato 4 (eventuale) - atto di delega o conferimento del potere di rappresentanza all'invio della PEC e di elezione di domicilio digitale.
	<i>...altro (specificare)</i>

7.2 Modelli allegati al bando

I seguenti schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>:

- Allegato 1 – Istanza di sostegno;
- Allegato 2 – Informazioni tecniche;
- Allegato 3 - "Dichiarazione recante informazioni che qualificano un'impresa come PMI"
- Allegato 4 – atto di delega o conferimento del potere di rappresentanza all'invio della PEC e di elezione di domicilio digitale.
- Allegato A – Disposizioni attuative specifiche di intervento - Codice 222202
- Allegato B – Disposizioni attuative specifiche di intervento - Codice 222402